



Comune di Villanova del Sillaro

Provincia di Lodi

CAP 26818 - Tel. 0371.230021- Tel./Fax 0371.230002

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
f.to Emilio Boriani



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Gaetano Negrì

COPIA

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART.2 - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

CAPO II RIUNIONI DELLA GIUNTA

- ART.3 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
- ART.4 - RIUNIONI ORDINARIE
- ART.5 - RIUNIONI STRAORDINARIE
- ART.6 - INIZIO DEI LAVORI - SEDUTE DESERTE
- ART.7 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

CAPO III DELLE VOTAZIONI

- ART.8 - SISTEMI DI VOTAZIONE
- ART.9 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA
- ART.10 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

CAPO IV SEGRETERIA DELLA GIUNTA

- ART.11 - SEGRETERIA DELL'ADUNANZA
- ART.12 - DELIBERAZIONI

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- ART.13 - NORME DI RINVIO
- ART.14 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento della Giunta Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art.5 della legge 8 giugno 1990, n.142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

ART.2 - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. Gli Assessori comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze della Giunta.
2. Ogni Assessore ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione alla Giunta, nella prima adunanza successiva.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date prima della seduta.

CAPO II
RIUNIONI DELLA GIUNTA

ART.3 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco, in relazione al disposto dell'art.36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, convoca e presiede la Giunta Comunale.
2. Le riunioni della Giunta Comunale non sono pubbliche e si distinguono in: ordinarie e straordinarie.
3. Sono riunioni ordinarie: quelle programmate dalla stessa Giunta Comunale.
4. Sono riunioni straordinarie: quelle che possono essere disposte dal Sindaco in ogni momento.

ART.4 - RIUNIONI ORDINARIE

1. La Giunta Comunale ha facoltà di programmare le sue riunioni anche per un periodo illimitato. Nel programma dovranno essere indicati: i giorni della settimana e l'orario d'inizio delle riunioni medesime.
2. Le dette riunioni si svolgeranno senza altra formalità di convocazione.
3. Qualora non dovessero esserci argomenti all'ordine del giorno della seduta ordinaria, il Sindaco dovrà avvisare per tempo gli Assessori che tale seduta non avrà luogo.

ART.5 - RIUNIONI STRAORDINARIE

1. Le riunioni straordinarie della Giunta Comunale potranno essere convocate con avviso scritto o telefonico trasmesso a tutti gli Assessori almeno 24 ore prima di quella della riunione;
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - il luogo della riunione;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'ordine del giorno.

ART.6 - INIZIO DEI LAVORI - SEDUTE DESERTE

1. I lavori di Giunta inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta.

ART.7 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Tutte le proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, completate dai pareri di cui all'art.53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art.55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria, almeno 24 ore prima della seduta.
2. Gli Assessori hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

CAPO III DELLE VOTAZIONI

ART.8 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. I voti sono espressi per appello nominale o peralzata di mani.

ART.9 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge prescrive un quorum particolare di maggioranza.
2. Non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente.

ART.10 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

1. Nei casi di urgenza le deliberazioni, dopo la loro approvazione, possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti la Giunta.

CAPO IV
SEGRETERIA DELLA GIUNTA

ART.11 - SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori della Giunta stessa.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge.
3. Nel caso in cui il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Assessore designato dal Sindaco.

ART.12 - DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni devono contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione della Giunta e dell'adunanza, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Le deliberazioni devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi degli Assessori presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti.
3. Non possono inserirsi nelle deliberazioni le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati;
4. Ogni Assessore ha diritto di far inserire nelle deliberazioni il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Assessori: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
5. Ogni Assessore può pretendere che nelle deliberazioni si facciano constare le motivazioni del suo voto.

ART.13 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate in quanto applicabili le norme contenute nello Statuto Comunale e nelle leggi vigenti in materia.

ART.14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.



COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO

c.a.p. 20070

PROVINCIA DI LODI

Tel. (0371) 230.021

Tel. e Fax (0371) 230.002

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato *dalla giunta* Comunale nella seduta del..... 20/7/1996.....
con atto n. 83.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal..... 2/8/1996.....
al..... 17/8/1996.....;
- 3) È stato esaminato dall'*Organo* Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (~~O.Re.Co.~~) nella
seduta del..... n.....;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal..... al..... per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi
consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il..... 18/8/1996.....

Data..... 6/9/1996.....



Il Segretario Comunale